

# REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI, MEDIANTE L'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE, E DEI CANONI DEL SERVIZIO IDRICO.

## Art. 1

### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di gestione delle entrate tributarie e dell'art. 10, comma 1 della L. n. 212/2000 (Statuto del Contribuente) che prevede che "I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede".

Il presente regolamento disciplina il procedimento per la concessione in via straordinaria e derogatoria della dilazione ad altra data di scadenza e/o rateizzazione di pagamento applicabile ai debiti superiori a **€ 200,00 (euro duecento)** maturati dal contribuente per tributi comunali e/o canoni del servizio idrico. Per ciò che concerne le entrate tributarie sarà applicato l'istituto dell'accertamento con adesione. Per quanto riguarda le entrate di natura patrimoniale, il contribuente, ai fini del beneficio di rateizzazione, dovrà esplicitamente rinunciare a proporre ricorso presso le autorità preposte.

I benefici di cui al presente articolo sono concessi, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa per pagamenti dovuti ordinariamente in unica o più rate, a condizione che l'istante rinunci espressamente a proporre ricorso avverso l'atto di accertamento e/o atto equivalente.

Sono soggetti a rateizzazione, la tassa sui rifiuti (Tares, Tari), l'IMU, la Tasi, la Tosap, i canoni del servizio idrico.

## Art. 2

### ESCLUSIONE DALLA RATEIZZAZIONE

Sono esclusi dal beneficio della rateizzazione secondo il presente regolamento coloro che:

- risultino morosi rispetto a precedenti rateizzazioni;
- siano decaduti dal beneficio concesso a causa del mancato pagamento di **tre** rate, anche non consecutive, e non abbiano proceduto al pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza delle rate inavase.

## Art 3

**cassato**

## Art. 4

### MODALITÀ DI RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO

La rateizzazione del debito del contribuente è concordata con il Responsabile dell'Area Economico-finanziaria, sentito il Responsabile del procedimento dei tributi dell'ente.

La rateizzazione del pagamento è concessa in un numero variabile di rate, in rapporto all'entità dell'importo complessivo del tributo o del canone dovuto, come risulta dall'avviso di accertamento o da atto equivalente e con le seguenti modalità:

- A) da **euro 200,00** a euro 10.000,00 – fino a un massimo di 18 rate mensili, di cui la prima rata non inferiore al **10%** dell'importo complessivo per cui si chiede la rateizzazione;
- B) da euro 10.001,00 fino ad euro 20.000,00- fino a un massimo di 24 rate mensili, di cui la prima rata non inferiore al 10% dell'importo complessivo per cui si chiede la rateizzazione;
- C) oltre i 20.001,00 euro fino ad un massimo di 30 rate mensili, di cui la prima rata non inferiore al 10% dell'importo complessivo per cui si chiede la rateizzazione;
- D) oltre i 20.001,00 euro fino ad un massimo di 60 rate mensili, di cui la prima rata non inferiore al 10% dell'importo complessivo per cui si chiede la rateizzazione, a condizione che si presenti apposita polizza fideiussoria **per l'importo interessato dalla trentesima rata in poi**, con la previsione dell'esclusione della preventiva escussione del debitore principale;

È possibile richiedere una unica rateizzazione a fronte di più avvisi di accertamento, o da atto equivalente, notificati al contribuente, relativi a diverse annualità, purchè riferiti al medesimo tributo. In tal caso, per la definizione delle soglie di cui al capoverso del presente articolo farà fede l'importo massimo derivante dalla somma degli avvisi di accertamento notificati al contribuente.

La scadenza della rata è fissata in data compresa nella terza decade del mese di riferimento e l'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso, all'unità di euro più vicina.

#### Art. 5

#### INTERESSI E SANZIONI

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse previsto dalla legge in vigore alla data di presentazione all'ente della richiesta da parte del contribuente.

Gli interessi applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno calcolati singolarmente su base annua per ogni tipologia di tributo e versati complessivamente tramite Conto corrente postale n .....intestato alla Tesoreria comunale di Sant'Alessio Siculo, oppure tramite modello F24 unitamente al versamento del tributo dovuto ed oggetto di rateizzazione.

Nessuna rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione di interessi.

In caso di adesione al beneficio di cui al presente regolamento, è applicata una sanzione per ritardato pagamento nella misura di 1/8 del minimo previsto dalla legge, per ciò che riguarda le entrate di natura tributaria.

#### Art. 6

#### DOMANDA DI CONCESSIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Il contribuente che intenda avvalersi dei benefici di cui al presente regolamento, deve inoltrare specifica richiesta al Responsabile dell'area economico-finanziaria dell'ente entro e non oltre il 31.08.2018, o

personalmente presso l'ente o anche a mezzo pec (posta elettronica certificata) o mediante raccomandata A/R. Non saranno prese in considerazione le domande presentate (con altre modalità ed - CASSARE) oltre tale data.

Un modello di istanza può essere ritirata presso l'ufficio tributi o scaricata dal sito istituzionale dell'ente.

#### Art. 7

#### PROCEDIMENTO

L'istruttoria della richiesta del contribuente è di competenza del funzionario incaricato/responsabile del procedimento.

Nel corso dell'istruttoria, il Responsabile incaricato del procedimento, può richiedere al contribuente ulteriore documentazione integrativa da presentarsi perentoriamente entro e non oltre il termine ultimo comunicato al contribuente interessato.

La mancata integrazione della documentazione richiesta entro il termine fissato, comporterà la decadenza dai benefici di cui al presente regolamento.

Le dichiarazioni mendaci e/o la formazione o uso/produzione di atti falsi, certificati ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, comportano, ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e le sanzioni penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 76 del citato DPR n. 445/2000.

#### Art. 8

#### PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE O DI DINIEGO

Una volta ricevuta la richiesta da parte del contribuente, il responsabile del procedimento incaricato la istruisce entro i successivi trenta giorni, inviando all'esito al richiedente apposita nota di riscontro, con indicazione degli importi da versare e derivanti dalla rateizzazione applicata.

Il contribuente che intenda procedere con l'ammissione al beneficio di cui al presente regolamento, è tenuto, a pena di decadenza dal beneficio, ad effettuare il versamento dell'acconto **del 10%** di cui all'art. 2 entro giorni 7 dal ricevimento della nota del comune.

Nei successivi trenta giorni è tenuto a definire la relativa pratica presso l'ufficio di ragioneria a pena di decadenza dal beneficio.

In caso di mancato pagamento di **tre** rate di scadenza, anche non consecutive, il relativo piano rateale decade automaticamente con conseguente iscrizione a ruolo da parte dell'ente delle somme non pagate ovvero l'emissione dell'ingiunzione fiscale, con applicazione delle sanzioni e degli interessi come per legge.

La riscossione del credito verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della polizza fideiussoria, nei casi in cui deve essere prestata.

In ogni caso non saranno ammessi al benefici del presente regolamento tutti i contribuenti che hanno presentato ricorso in commissione tributaria o al giudice ordinario, salva espressa rinuncia nelle forme di legge.

Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, la data di scadenza, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

Il provvedimento di diniego deve specificare le motivazioni ostative all'accoglimento dell'istanza/richiesta.

Il provvedimento finale di diniego o di ammissione alla rateizzazione è comunicato all'interessato mediante notifica, raccomandata A/R, o PEC.

#### **Art.9**

#### **Cassato**

#### **Art. 10**

#### **NORME FINALI**

Eventuali successive modifiche ed integrazioni, sono effettuate con ulteriore deliberazione consiliare, approvata nelle forme di legge.